

Committente

Comune di Melzo

Piazza Vittorio Emanuele II°, 1 - 20066 Melzo (MI)

Servizio Lavori Pubblici (LP)

Progetto

LA NUOVA MASCAGNI

Progetto di rigenerazione della scuola secondaria di 1° grado

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giovanna Rubino

Fase

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto architettonico, strutturale, coordinamento



BUSCAGLIA ASSOCIATI

Ing. Massimo Buscaglia - Arch. Davide Buscaglia

Corso della Repubblica 19, 27029 Vigevano (PV)

+39 0381 73908

progetti@buscagliassociati.it

www.buscagliassociati.it

collaboratori: **Montserrat Gomez Maya**

Consulenza impianti meccanici



TEAM srl

Ing. Cristiana Ruggeri - Ing. Claudio Ogliari

Corso Cavour 17, 27100 Pavia

+39 0382 1476448

info@teampavia.it

www.teampavia.it

Consulenza impianti elettrici

Per. Ing. Enrico Negri

studio.tecnico.en@gmail.com

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

STUDIO AR. Arch. Alessandro Rastelli

Via Appennini 131, Milano

studioar.cantieri@gmail.com

PD.A.11

revisione
00

data
14.04.2023

Elaborato


Schema di contratto

protocollo
20-017

redatto
BD

controllato
BD

scala
0



1 PREMESSA

CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

per l'esecuzione dei lavori di ubicati nel Comune di
 – Codice Appalto n. – Codice CIG n. – Codice CUP n.
 – Commessa n. – Contratto n.

TRA

[inserire le informazioni della stazione appaltante e di chi ha potere di firma per la sottoscrizione dell'importo del contratto] in persona del/della Sig. / Sig.ra nato/a a il, in qualità di Committente (nel seguito per brevità anche "Committente"), e del/della Sig. / Sig.ra nato/a a il, il quale/la quale interviene come firmatario nel presente atto nella qualità di, essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura

E

L'Impresa con sede e domicilio legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. in persona del/della Sig. / Sig.ra nato/a a il, nella qualità di giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via, iscritta nel Registro delle Imprese di - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) / (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")
 Codice Appaltatore
 di seguito anche definiti anche congiuntamente "Parti"

PREMESSO:

- che in data si è proceduto alla validazione del progetto inerente i lavori indicati in epigrafe;
- che il Committente ha pubblicato bando di gara / sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale - contratti pubblici / in data, con la quale ha indetto una procedura / procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 / procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lettera c)/d) / procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. del D.lgs. 36/2023 / avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data

- /che il Committente ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data..... / ed in data; /
 - che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa /*[in caso di OEPV]* che ha presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa / ;
 - che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore, comunicata al medesimo con nota del Prot.;
 - che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
 - che in data il **Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase** ha accertato la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
 - che nel presente contratto con il termine "Codice" si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
 - che nel presente contratto con il termine "Lavori" si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisoria, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
 - che nel presente contratto con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi;
 - che l'applicazione del regime del c.d. "split-payment" (di cui al successivo art. "PAGAMENTI") ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica del Committente.
- Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

Tali lavori consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

-
-
-

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto */ [in caso di OEPV]* così come modificati e/o integrati dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore/.

Tali elaborati e documenti, di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati vige la seguente gerarchia:

- 1) Contratto di Appalto;
- 2) CSA parte Amministrativa;
- 3) Elaborati grafici di progetto;
- 4) Relazioni di calcolo;
- 5) Capitolati tecnici (CSA parte Tecnica, Capitolato Ambientale e qualsiasi altro capitolato o prescrizione tecnica prevista da progetto).
- 6) / [eventuale ulteriore documentazione] /

3 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo di contratto è di €, oltre IVA ove dovuta, di cui € per lavori *[da specificare quando i lavori sono misti] / a corpo / a misura/* ed € per oneri di sicurezza */ [in caso di appalto in cui è richiesto un ribasso percentuale]* ed è determinato dalla applicazione del ribasso del % sull'importo lordo dei lavori a base d'asta di euro oltre ad euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. /

/ [in caso di appalto lavori misto] L'importo di contratto, è così suddiviso:

- Lavori a corpo €
- Lavori a misura €
- Oneri di sicurezza € /.

Il predetto importo contrattuale è altresì suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

- OG per un importo pari a € di cui € per oneri di sicurezza;
 - OS per un importo pari a € di cui € per oneri di sicurezza.

/ Si specifica che sono ricomprese nell'ambito delle lavorazioni di cui al presente appalto le seguenti categorie: Tali lavorazioni sono una mera specificazione delle categorie poste a base di gara e, pertanto, sono ricomprese nell'importo complessivo dell'appalto e sono singolarmente di valore inferiore al 10% dell'importo dell'appalto ovvero di importo inferiore a € 150.000,00. /

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

4 VALUTAZIONE DEI LAVORI

/ (Appalto a misura)

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati: *[da modificare /integrare a seconda delle necessità dell'Appalto]*

- / mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla "lista delle categorie di lavoro e forniture" allegata al presente contratto; /
- / mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del%. /

/ (Appalto a corpo)

Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell'importo corrispondente all'importo contrattuale di cui al precedente articolo "AMMONTARE DEL CONTRATTO". /

/ (Appalto misto)

I corrispettivi:

- 7) per le opere a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui:
[da modificare/integrare a seconda delle necessità dell'Appalto]
 - / alla "lista delle categorie di lavoro e forniture" allegata al presente contratto; /
 - / di cui all'Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del%,
- per le opere, valutate a corpo, sono determinati nell'importo a corpo di cui al precedente articolo "AMMONTARE DEL CONTRATTO". /

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle discariche autorizzate e di averle ritenute compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE";
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute / nel bando di gara / nel disciplinare di gara / nella lettera di invito / nello schema del presente contratto /, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali e in ogni altro atto, provvedimento e/o documento ivi allegato e/o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano comunque, aver influito sulle proprie determinazioni a stipulare il presente contratto, il quale è giudicato remunerativo dall'Appaltatore;
- */ [in caso di appalto lavori a corpo]* di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della propria offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando quindi fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati; /
- */ [in caso di appalto lavori misto]* che, relativamente alla parte a corpo dei Lavori, le voci e le quantità indicate in sede di gara sulla "lista delle categorie di lavoro e forniture *[aggiornare il testo in base a quanto indicato nei documenti di gara]*", non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta a corpo che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile /; di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli "REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO" e "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE";
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

/ [in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali

successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /

5 ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta in favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20%.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% / ...% (o pari alla percentuale dell'anticipazione) del valore di ciascun Stato Avanzamento Lavori emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente

recupererà l'intero importo dell'anticipazione da riprendere attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo Stato

Avanzamento dei Lavori utile successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

6 REVISIONE PREZZI

Ai sensi degli artt. 9 e 60 d.lgs. 36 del 2023, qualora nel corso di esecuzione del Contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della quantificazione della variazione dei costi e dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 3 e 4, d.lgs. 36 del 2023.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

7 DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

8 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO /RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto.

/ [in caso di avvenuta nomina di Responsabile del procedimento di fase] Altresì, il Committente ha individuato il Sig./Ing. quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice. /

9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. nato a il, firmatario del presente atto nella sua qualità di giusta procura allegata al presente contratto.

/[ovvero] L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

10 DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata dalla

11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 117 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3 del Codice.

/ [Ove l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, del Codice, prima della stipulazione del contratto abbia chiesto e ottenuto dal Committente di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi - ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del Codice] Le ritenute a valere sugli stati di avanzamento, pari al 10% degli stessi, in sostituzione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4 del Codice, sono svincolate dalla Committente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione o, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. /

/ [opzionale] La polizza RCO (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera), con massimale per persona e per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni), è stata costituita mediante polizza n. rilasciata da L'Appaltatore si impegna a rinnovarla a fino alla conclusione dell'Appalto. /

La Polizza C.A.R. di cui all'art. 117, comma 10 del Codice, è stata costituita mediante polizza n. rilasciata da L'Appaltatore si impegna a stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa C.A.R., di cui all'art. 117, comma 10 del Codice.

Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata è fissata in € [inserire importo contrattuale] per le opere da realizzare, con:
 - limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
 - massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
 - massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione, sgombero e conferimento a discariche autorizzate.
- Sezione responsabilità civile: massimale: € (art. 117, comma 10, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R.:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, nonché i dipendenti del Committente;
- considera assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R. non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, cavi e condutture sotterranee.

/ [inserire quando previsti periodi di garanzia specifici] La Polizza C.A.R. è sostituita, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento così come previsto al successivo articolo "COLLAUDO E GARANZIE". /

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

/ [per appalti superiori al doppio della soglia art. 14 codice] La polizza indennitaria decennale di cui all'art. 117, comma 11, del Codice dovrà essere costituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con massimale pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel% del valore dell'opera realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Ai sensi del medesimo comma ultimo capoverso, l'Appaltatore dovrà presentare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con un massimale pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di € 500.000,00 euro ed un massimo di € 5.000.000,00. /

12 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, entro giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare, per approvazione, alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori in coerenza con il Cronoprogramma dei Lavori predisposto dal Committente e con le obbligazioni contrattuali, in conformità con quanto previsto nell'allegato A) del Capitolato Speciale Parte Amministrativa.

Il programma esecutivo dei lavori sopra definito dovrà essere sviluppato in coerenza con le previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e allegati e con le fasi e i tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori di Progetto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad impostare la data di Consegna dei Lavori quale inizio delle attività dell'Appalto e sviluppare il programma esecutivo dei lavori tenendo conto anche di una eventuale disponibilità progressiva delle aree nonché delle altre prescrizioni progettuali.

Tale programma dovrà essere rappresentato nella forma di diagramma di Gantt con le relazioni logiche tra le attività, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto e allegati.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma esecutivo dei lavori, segnalando eventuali incongruenze rispetto al Cronoprogramma dei Lavori senza che ciò comporti, da parte dell'Appaltatore, motivo per richieste o particolari diritti. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente o in accordo a quanto comunicato nella medesima comunicazione, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

La ritardata presentazione del programma esecutivo dei lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente all'applicazione delle deterrenze economiche previste in Capitolato Speciale Parte Amministrativa.

Fermo restando l'applicazione delle predette deterrenze economiche, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE".

Il monitoraggio e il controllo dell'avanzamento dell'esecuzione avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale Parte Amministrativa.

13 TEMPISTICA DELL'APPALTO

CONSEGNA LAVORI

I Lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** – entro **45 giorni** dalla stipula del contratto.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del Committente, l'Appaltatore potrà presentare istanza di recesso dal contratto; la Committente ha la facoltà di non accogliere predetta istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di interesse pubblico.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

L'Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

In caso di consegna parziale dei lavori, attraverso distinti verbali di consegna separati, all'Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso a tale consegna parziale.

Pertanto, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati, / *[OEPR se prevista riduzione dei tempi contrattuali i giorni dovranno essere diminuiti come indicato in sede di offerta]* così come indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, / entro e non oltre il termine di giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori termini di ultimazione parziali..... /

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8 del Codice.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione lavori costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Ultimati i Lavori, tutta la zona interessata dai Lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di

ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al presente articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei Lavori è subordinata alla previa acquisizione da parte del Committente di tutte le certificazioni di legge attestanti l'agibilità dell'opera, da fornirsi a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse, dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo copia delle istanze presentate agli enti suddetti nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che, in ogni caso, restano a suo carico.

SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell'appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice.

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

/[per appalti pluriennali] Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi. /

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, la facoltà di disporre una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché da quelle previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- . i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del **10%** e le spese generali nella misura del **15%** e calcolando sul risultato la percentuale del **6,5%**. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- . la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del **10%**, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- . il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori, laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;
- . la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva. Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva**, il Direttore dei Lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale indicato dal **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le sospensioni dei lavori saranno regolate dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8 Allegato II.14.

PENALI

/ [Penali in caso di appalto con solo termine finale] Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore questi dovrà esporre le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, salva la sussistenza dei presupposti per poterlo concedere, restando pertanto espressamente previsto che qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al programma esecutivo dei lavori, o sulle relative *milestones* intermedie, sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccredita all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito; tale accredito dovrà essere effettuato nella prima contabilità utile, una volta accertato il recupero del ritardo.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente. /

/ [Penali in caso di appalto con termini finale e parziali] Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione dell'intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le penalità di seguito disciplinate.

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in *milestones* primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in *milestones* secondarie (termini di ultimazione recuperabili).

Le suddette *milestones* primarie assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell'economia dell'appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale verranno applicate le seguenti penali:

- 8) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;
- 9) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere definite come *milestones* primarie e come tali previste nel programma esecutivo dei lavori, 1‰ (uno per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI";
- 10) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (*milestones* secondarie) previste nel programma esecutivo dei lavori lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

L'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

L'applicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore ai sensi del precedente articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla

sua volontà o dal suo operato che lo hanno determinato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere definite *milestones* secondarie non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere definite *milestones* primarie, né tantomeno e del termine finale di ultimazione dei Lavori.

In tal caso, qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al programma esecutivo dei lavori o sulle relative *milestones* intermedie sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Committente, questi applica una trattenuta pari alle penali fissate nel presente articolo a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

Ferma restando l'applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere definite come *milestones* primarie, l'importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una *milestone* secondaria, verrà riaccredito all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma esecutivo dei lavori che consenta di pervenire all'ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere definite *milestones* primarie nonché dell'intero appalto (ultimazione totale).

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini delle *milestones* primarie e dell'ultimazione totale, gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente. /

Penali da inadempimenti riportati nel capitolato speciale di appalto

Eventuali ulteriori penali potranno essere applicate da parte della Committente, per inadempimenti di cui all'articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE" e all'articolo "ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE" del presente contratto, ove espressamente richiamate all'interno dei documenti facenti parte integrante del, o comunque richiamati dal, presente Contratto.

14 RISERVE DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e/o comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente "Riserve"), che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all'appalto, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- . la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- . l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- . le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- . le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- . le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la precisa quantificazione delle somme cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e

le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il Direttore dei lavori, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati. Ove il Direttore dei Lavori registri delle quantità in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come definitivamente accettato da parte dell'Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L'Appaltatore può iscrivere, in sede di conto finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva**, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

/ [in caso di Grandi Opere sottoposte a Monitoraggio Finanziario (MGO)] In aggiunta agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., stante quanto previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e in considerazione di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 15/2015 del 07.07.2015, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo Operativo che viene sottoscritto in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante.

La violazione anche di uno solo degli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui al Protocollo Operativo suddetto, costituisce causa di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. /

16 PAGAMENTI

Per il presente appalto verranno erogati all'Appaltatore acconti con cadenza / **mensile** / **bimestrale** / **semestrale** /

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà:

- / **[per i lavori a corpo]** sulla base della Tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera facente parte del Capitolato Speciale di Appalto; /
- / **[per i lavori a misura]** mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui:
 - 11) / alla "lista delle categorie di lavoro e forniture" allegata al presente contratto /
 - 12) / all'Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del %, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa. /

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura mediante l'applicazione alle singole voci della sicurezza dei costi unitari di utilizzo di cui all'allegato Elenco prezzi. I prezzi la cui quantificazione è correlata al tempo di utilizzo non saranno riconosciuti in caso di prolungamento dei tempi imputabile all'Appaltatore.

Ai fini dei pagamenti in acconto dei lavori, gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) avranno cadenza **bimestrale** / /, coincidente con ogni fine mese pari di calendario.

I predetti SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell'Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva**.

Sulla base di tali Stati di Avanzamento, il **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** emetterà, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L'emissione

del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura:

l'Appaltatore accetta espressamente che la predetta fattura dovrà essere trasmessa al Committente, previa autorizzazione all'emissione da parte dello stesso.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

I pagamenti all'appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto certificato di pagamento verrà effettuato entro **30 (trenta) giorni dalla data di adozione del SAL** medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta della Società, nonché all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di **60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo definitivo** in relazione alle lavorazioni di cui al presente contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

/ [in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti,

sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal SAL, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

INFORMAZIONI RICHIESTE	Indice campo TECNICO XML
#CODICEAPPALTO#NUMEROREPERTORIO# esempio: #052/GE/2018#4569#	2.1.1.11 <Causale>
#CODICE A.T.I.#MANDANTE/MANDATARIA#PAGAMENTODIS GIUNTO SI/NO# esempio: #103659#mandante#pagamento disgiunto NO# (se applicabile)	2.1.1.11 <Causale>
CODICE CUP	2.1.2.6 < Codice CUP>
CODICE CIG	2.1.2.7 < Codice CIG>
CODICE CONTRATTO APPALTO SAP esempio: 100000XXXX	2.1.3.2 < IdDocumento>
NUMERO SAL esempio: 011	2.1.7.1 <Riferimento Fase>
IBAN	2.4.2.13 <IBAN>
ESIGIBILITA' IVA Valori ammessi: [I] Iva ad esigibilità immediata, [D] Iva ad esigibilità differita, [S] Scissione dei pagamenti – (Split Payment)	2.2.2.7 <EsigibilitàIVA>

/[ove previsto] Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove previsto, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali. /

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per la Committente effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente

a mezzo di bonifico **bancario/postale** sul conto corrente **bancario/postale** *[indicare IBAN o numero di conto corrente postale]* i quali sono dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le persone delegate ad operare sui conti suddetti sono:

- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale: ...;
- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale:
-

Si Precisa altresì che l'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario (SWIFT)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

17 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi nel corrispettivo d'appalto, per patto espresso, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa e relativi allegati, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto e, in particolare:

[di seguito alcuni esempi: selezionare e/o modificare e/o integrare in funzione dello specifico appalto]

- / il conferimento al Rappresentante dell'Appaltatore dei poteri necessari per adempiere ai suoi compiti; /
- / la verifica prima dell'inizio dei lavori della sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi; /
- / la realizzazione di tutte le opere di cantierizzazione, comprese quelle di mitigazione dei cantieri e di ripristino ambientale al termine dei lavori, anche se non espressamente indicate negli elaborati allegati al presente atto; /
- / la redazione dei progetti di officina sulla base del progetto esecutivo nonché l'eventuale redazione dei progetti "As Built" ad ultimazione delle singole opere; /
- / il reperimento dei materiali inerti occorrenti per l'esecuzione di tutte le lavorazioni; /

- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- / l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario. /
- l'installazione, l'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- / la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori del Committente, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori; /
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose e/o vibrazionali, emissioni in Atmosfera, scarichi idrici, che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- / la messa a disposizione e l'accessibilità in ogni momento ai punti di prelievo delle matrici ambientali (quali a titolo indicativo: scarichi, contenitori, cumuli di materiale, ecc.); /
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto, secondo quanto riportato all'interno del Capitolato speciale di appalto;
- / l'adozione di ogni iniziativa e la cura dell'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti i lavori e allo stesso tempo consentire l'esecuzione di altri lavori affidati dal Committente a terzi ovvero eseguiti dal Committente direttamente, senza arrecare alcun intralcio agli altri soggetti interessati; /
- / la fornitura del servizio di guardiania diurna e notturna delle opere e degli impianti di propria pertinenza; /
- l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- l'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l'esecuzione dei Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
- / l'approvvigionamento dei materiali di consumo, carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti; /
- / il rilascio del certificato attestante il corretto montaggio e la corretta installazione del produttore delle barriere di sicurezza, di cui all'art. 18, comma 22, Allegato II.12 al Codice; /
- / il rilascio della sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 5 delle Istruzioni Tecniche di cui al D.M. n. 2367 del 21.6.2004; /
- / *[in caso di Grandi Opere sottoposte a Monitoraggio Finanziario (MGO)]* il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo Operativo che viene sottoscritto in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante. /

- ogni altro obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, ancorché non specificato nel presente documento.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'art. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c..

18 MISURE DI SICUREZZA CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere senza alcun compenso speciale oltre agli oneri di sicurezza già previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi. Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

19 RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, manufatti e tutti i materiali in genere, prodotte nell'ambito dei lavori per i quali il progetto non prevede uno specifico riutilizzo, di cui l'Appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di scarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compresi l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

20 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

In relazione a quanto sopra esposto l'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere. /

21 PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 119, comma 7 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione dell'appalto troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

22 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 (ventiquattro) ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all'articolo TEMPISTICA DELL'APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.

Il Committente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. secondo le disposizioni di cui al successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Relativamente alla classificazione e gestione delle non conformità in ambito di sicurezza nonché per la definizione delle deterrenze economiche si fa riferimento a quanto definito all'interno al Capitolato e relativi allegati.

23 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023.

[eventuale] Ai sensi dell'art. 120, c. 9. del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

[eventuale] La Società si riserva la facoltà di estendere la durata del Contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), D.lgs. 36/2023.

[eventuale] Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), d.lgs. 36 del 2023, la Committente si riserva l'opzione contrattuale di aumentare l'importo Contrattuale fino alla concorrenza di un ulteriore ___% dell'importo dello stesso.

[eventuale] La Committente si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 10 d.lgs. 36 del 2023, di prorogare il contratto per una durata massima pari a ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 120 comma 5 suindicato, le disposizioni relative a:

- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti (valore massimo **5 / ...** % importo complessivo del contratto);
- rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori (valore massimo **5 / ...** % importo complessivo del contratto);
- interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo **3 / ...** % importo complessivo del contratto);
- maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo **8 / ...** % importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera a) alla lettera d) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 per cento dell'importo totale del contratto di appalto.

/ [se previsto] Premio Di accelerazione

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'ultimazione anticipata dei Lavori o di alcune lavorazioni corrispondendo conseguentemente un importo a fronte di tale anticipata esecuzione.

Qualora le parti concordino in merito, adotteranno con specifico atto la relativa disciplina, che, con riguardo al valore economico del premio, avrà quale riferimento il valore contrattualmente determinato per le penali. /

/ [se previsto] Oneri Da Contrazione

Nel caso in cui in corso d'opera insorga l'esigenza in capo al Committente di abbreviare i tempi di esecuzione dell'appalto, anche laddove gli stessi abbiano già subito una protrazione, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a porre in essere il correlativo maggiore sforzo produttivo per consegnare i lavori ultimati in un tempo contratto

rispetto a quello contrattualmente fissato dietro riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo per le maggiori risorse in termini di mezzi e uomini necessari.

Il maggiore compenso sarà correlato all'entità della contrazione dei termini richiesta per consegnare i lavori ultimati nel nuovo termine convenuto dalle parti e verrà formalizzato attraverso la stipula di un Atto Modificativo al presente Contratto di recepimento delle nuove necessarie pattuizioni unitamente al nuovo programma esecutivo dei lavori.

Gli oneri da contrazione verranno riconosciuti in misura proporzionale alla contrazione del termine finale richiesta dal Committente per ricevere i lavori ultimati e sarà determinato secondo i seguenti criteri:

13) /

24 SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

SUBAPPALTI

// *[Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara]* L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA (in riferimento alle attività indicate dal Committente):

- //

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 119, comma 17, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto. È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e secondo le modalità di cui al presente articolo. Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

/[se previsto dalla lex specialis di gara] Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni e lavorazioni:

-;
- /

/[se previsto dalla lex specialis di gara] Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni e lavorazioni:

-;

-; /

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente:

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso

- l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- 14) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- 15) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Sempre nel rispetto dell'art. 119, comma 12, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale – rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Altresì, nel caso in cui le attività non riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, si richiede al subappaltatore una dichiarazione di applicazione dei minimi salariali relativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, parametrati rispetto ai minimi tabellari ministeriali;

- 16) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- 17) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
- 18) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- 19) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio;
- 20) *[da inserire anche nel caso in cui il socio unico di maggioranza è persona giuridica]* dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- 21) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
 - *[da inserire anche nel caso in cui tutti i soggetti del socio di maggioranza, ove persona giuridica]* per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 94;
 - l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
 - in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;
 - in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;

- la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
- la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
- l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
- l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del Piano Operativo della Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..
Si precisa infine che:

. in ossequio a quanto previsto al precedente articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli Stati di Avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;

. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al **Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva** dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice;

. l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

. dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

. l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse all'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC del Committente:

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione delle attività che verranno effettuate;
- 4) */[Per i Noli a caldo e le Forniture con Posa]* indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all'art. 119, comma 2 del Codice; /
- 5) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 6) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i,

lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i., alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

25 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore..... /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 8 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento.

Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto, posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

26 COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare.

27 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera. / / *[da completare in base allo specifico lavoro]* nonché quelli

28 COLLAUDO E GARANZIE

[modificare in base al valore dell'appalto]

/ Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la normativa vigente. /

/ Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al certificato di regolare esecuzione./

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all'art. 116, comma 2, e dell'Allegato II.14 del Codice.

/[Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice] Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per un ammontare pari ad €, in ossequio a quanto stabilito nell'art. 117 comma 11 del Codice. /

29 MANUTENZIONE DELLE OPERE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere / Fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere, / la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, anche per singoli tratti.

L'Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l'onere della manutenzione ordinaria di *[specificare le opere interessate dall'obbligo]*, fino al collaudo provvisorio dei lavori. Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranو inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

30 IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

31 MANLEVA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo "Misure di sicurezza conseguenti ai Lavori", Articolo "Residui da lavorazione – Rifiuti", Articolo "Prescrizioni in materia di sicurezza", Articolo "Subappalti Subcontratti", /Articolo "Avvalimento" /, Articolo "Codice Etico; modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione", [inserire eventuali ulteriori articoli se del caso e/o se inseriti in contratto].

Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell'art. 122 d.lgs. Codice se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. A tale proposito, le parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento il superamento dell'ammontare complessivo delle penali della percentuale del 10% dell'importo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dalla precedente disposizione relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice quando:

21.nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

21.nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del contratto nel caso in cui l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e salvo quanto previsto dall'art. 124 commi 4 e 5 del Codice;

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.
- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall'Art. 122, comma 6, del Codice.

Le parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

33 RECESSO

Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del

Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice.

34 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, ovvero con riferimento agli obblighi in capo al medesimo appaltatore relativi alle aree di cantiere di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

35 RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.

36 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o, comunque, a questo connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

37 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del Codice. /

38 SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza alla Committente, mediante trasmissione a mezzo pec all'indirizzo aziendale [\[inserire indirizzo PEC\]](#) indicando nell'oggetto della medesima la dicitura "registrazione contratto n ..." entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all'articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO", l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione.

In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte della Committente, trasmettere evidenza a quest'ultima dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

39 CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE

[\[modificare articolo in base alle declaratorie proprie della Committente\]](#)

40 DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA' AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati da [inserire riferimento] nominato/a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

42 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte al Committente direttamente dall'Appaltatore ovvero potranno essere detratte in compensazione, da parte del Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore dell'Appaltatore. /

43 CONCLUSIONE

Sono allegati al presente Contratto per costituirne parte integrante i seguenti atti e documenti:

- a) Allegato A – Capitolato Speciale di appalto Parte Amministrativa;
- b) Allegato B – Capitolato Speciale di appalto Parte Tecnica;
- c) Allegato
- d)

* * *

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate.

[inserire nominativo Committente]

[inserire riferimenti firmatario Committente]

L'APPALTATORE

[inserire riferimenti firmatario]

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: Articolo "Valutazione dei Lavori", Articolo "Revisione ed aggiornamento del corrispettivo", Articolo "Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore", Articolo "Garanzie e coperture assicurative", Articolo "Programmazione dei Lavori", Articolo "Tempistica dell'appalto, Forma e contenuto delle eccezioni e delle riserve dell'Appaltatore", Articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta", Articolo "Pagamenti", Articolo "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo "Misure di sicurezza conseguenti ai Lavori", Articolo "Residui da lavorazione – Rifiuti", Articolo "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", Articolo "Prescrizioni in materia di sicurezza", Articolo "Modifica del contratto in fase di esecuzione", Articolo "Subappalti – Subcontratti", **/Articolo Avvalimento/**, Articolo "Danni da forza maggiore", Articolo "Collaudo e Garanzie", Articolo "Manutenzione", Articolo "Manleva", Articolo "Impegno di riservatezza", Articolo "Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa", Articolo "Risarcimento danni – indennizzi", Articolo "Risoluzione delle controversie – Foro competente", Articolo "Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione", Articolo "Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.", Articolo "Definizione dei compiti e responsabilità ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratto", Articolo "Rimborso spese di pubblicazione", Articolo "Allegati".

L'APPALTATORE

[[inserire riferimenti firmatario](#)]

Indice

1 PREMESSA	1
2 OGGETTO DEL CONTRATTO	2
3 AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	3
4 VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	3
5 ANTICIPAZIONE	6
6 REVISIONE PREZZI	7
7 DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE	7
8 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO /RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE	7
9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE.....	8
10 DIREZIONE LAVORI	8
11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	8
12 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	10
13 TEMPISTICA DELL'APPALTO.....	11
14 RISERVE DELL'APPALTATORE	16
15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA	19
16 PAGAMENTI.....	20
17 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	23
18 MISURE DI SICUREZZA CONSEGUENTI AI LAVORI.....	25
19 RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI.....	25
20 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE	26
21 PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI.....	27
22 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	27
23 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	28
24 SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.....	30
25 AVVALIMENTO.....	35
26 COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI	36
27 DANNI DA FORZA MAGGIORE	36
28 COLLAUDO E GARANZIE	36
29 MANUTENZIONE DELLE OPERE	37
30 IMPEGNO DI RISERVATEZZA	37
31 MANLEVA	38
32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	38
33 RECESSO.....	41
34 ESECUZIONE IN DANNO	42
35 RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI.....	42
36 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	42
37 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	43

38 SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO	43
39 CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE	43
40 DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA' AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO	44
41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.	44
42 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	44
43 CONCLUSIONE.....	45